

STATUTO

B LABOR COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PANICALE PG VIA OLMINI 10

Numero REA: PG - 235269

Codice fiscale: 02699850547

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

1) - Di approvare il nuovo testo dello statuto sociale

conforme alle disposizioni della riforma del diritto societario e contenente altresì, anche in ossequio alle disposizioni inderogabili della stessa, la modifica della denominazione in

"B LABOR COOPERATIVA SOCIALE".

2) - Di modificare l'oggetto sociale nei termini riportati all'articolo 5 del nuovo testo dello statuto sociale.

* * *

Per quanto possa occorrere la comparente dichiara che la società non è proprietaria di beni immobili nè di beni mobili registrati.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente che lo approva.

Consta di cinque fogli scritti in maggior parte con mezzi meccanici a norma di legge da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia mano sopra quattro pagine per l'intero e sin qui della presente.

F.to Tiziana Ferretti

F.to Enzo Paolucci notaio

* * *

ALLEGATO "A" all'atto Rep. n. 112.319/15.541

STATUTO B LABOR

Società Cooperativa sociale

1.1 TITOLO I: COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita una Società Cooperativa Sociale ai sensi della Legge 381/1991, denominata: "B LABOR Cooperativa Sociale"

Alla cooperativa si applicano le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2 – SEDE

La Cooperativa ha sede nel comune di Panicale (PG), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire, succursali, agenzie, rappresentanze fuori della propria sede sociale. Il trasferimento della sede all'estero dovrà essere deliberato con assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3 – DURATA

La durata della cooperativa è stabilita fino al 31 Dicembre 2092 e potrà essere prorogata prima della scadenza con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

ART. 4 – SCOPO

Scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell' interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini tramite lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come previsto dalla legge n. 381/1991, art. 1, comma I, lettera b ed art. 4.

La cultura e la pratica aziendale si ispireranno quindi ai principi dell'imprenditorialità sociale che nel raggiungimento di una migliore qualità di vita vede il suo fine di produzione di valore aggiunto. La cooperativa intende favorire la diversificazione e la molteplicità delle attività produttive al fine di sviluppare l'incontro e la collaborazione sinergica tra le diverse professionalità e progettualità.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di assicurare, tramite la gestione in forma associativa della azienda alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico , i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata, autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall' Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l' Assemblea straordinaria.

La cooperativa può operare anche con i terzi non soci .

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione.

La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Pertanto la Cooperativa può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi.

ART. 5 – OGGETTO

La cooperativa, nell'ambito delle finalità di cui al precedente art. 4, e volendo quindi operare in attuazione ed in osservanza della legge 8 novembre del 1991 n. 381, e ponendosi come fine quello dello svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, rientranti nel novero dell' art. 1, comma I, lett. B, della legge suddetta, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Attività di legatoria libri, riviste, fascicoli, contratti, deliberazioni di enti pubblici, registri di qualsiasi tipo e quant'altro materiale cartaceo o similare che necessiti di rilegatura o di interventi di qualsiasi tipo;
- b) Attività in forma laboratoriale di restauro libri pubblicazioni e altro;
- c) Attività in forma laboratoriale di tipografia, litografia, serigrafia, xilografia;
- d) Commercio dei prodotti ottenuti dall'attività laboratoriale di cui al punto c);
- e) Attività di lavanderia industriale e similari;
- f) Attività di trasporto disabili con mezzi specializzati per conto di enti pubblici e privati e più in genere per conto terzi;

g)) le attività previste nell'elenco allegato al D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 e successive integrazioni con particolare riguardo a: Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, nonché attività di pulizia civile ed industriale, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, trattamenti speciali di superfici e pulizia di superfici verticali, compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

h) Realizzazione di parchi, giardini ed aree verdi pubbliche o private;

i) Manifestazioni e spettacoli sportivi, turistici, culturali e ricreativi in genere, anche mediante l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione, la promozione dei locali di pubblico spettacolo, palestre, piscine ed altri impianti sportivi, biblioteche, pinacoteche, circoli e quanto altro può contribuire al miglioramento della salute fisica ed elevazione intellettuale e morale dei soci e dei cittadini;

l) gestione di bar compresa mescolta prodotti alcolici e super alcolici, mense, tavole calde, pasti ristoro, vendita di prodotti di monopolio;

m) Attività di formazione professionale inerenti lo scopo sociale della Cooperativa;

Tale attività verrà svolta secondo i principi di mutualità prevalente, che la Cooperativa intende assumere e mantenere, così come definiti dall'art. 2512 del c.c.

La Cooperativa inoltre potrà:

- partecipare a gare di appalto sia pubbliche che private;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese e società;
- aderire e partecipare ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, organizzare e sviluppare l'attività sociale;
- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del c.c.;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.
- emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 del c.c., disciplinati da apposito regolamento;
- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, necessarie per l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa.

La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 d. lgs. n. 385/93, dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività, che non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

La Cooperativa potrà comunque svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge; potrà infine compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. –

**TITOLO II : SOCI E REQUISITI – AMMISSIONI - OBBLIGHI E
SANZIONI – TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO**

ART. 6 – SOCI E REQUISITI

Sono soci cooperatori ordinari:

1. le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione di detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge 142/2001 è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
2. Soci cooperatori ordinari "persone svantaggiate", in misura non inferiore al 30% dei soci cooperatori, ai sensi dell'art. 4 Legge 381/91;
3. gli esercenti attività di assistenza e consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla cooperativa, ai sensi dell'art. 10 legge 381/91;
4. elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'art 2527 comma 3 del c.c., per i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa.

Le condizioni per tali ammissioni sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo.

La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione e inserimento raggiunto ed il diritto di partecipare all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di cooperative sociali, art. 11 della legge n. 381/91.

I soci cooperatori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro

disponibili per la cooperativa stessa.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore ai limiti di legge.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 del c.c.

Rientrano in tale categoria anche:

- i soci i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ammessi secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge;
- i soci sovventori, sia persone fisiche e persone giuridiche legalmente costituite (cooperative, Enti Pubblici e Privati, ecc...), di cui all'art. 4 della legge 59/1992 che perseguano scopi, finalità ed interessi che non siano in contrasto con quelli della Cooperativa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Gli apporti dei soci sovventori devono essere destinati alla costituzione di specifici fondi previsti all'art. 5 dello statuto volti all'attuazione di programmi di sviluppo aziendale.

Spetta alla cooperativa determinare il periodo necessario per il completamento dei progetti di sviluppo, nel quale non è consentito il recesso del socio sovventore. Il socio sovventore deve altresì accettare la limitazione del diritto di voto di cui all'art. 23 dello statuto. Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

La cooperativa è costituita in osservanza ed in applicazione delle norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381; pertanto l'ammissione a soci si rivolge anzitutto e comunque ai soggetti di cui al primo comma dell' art. 4 di tale legge.

La partecipazione delle varie categorie dei soci alla cooperativa sarà disciplinata da appositi regolamenti.

ART. 7 – DOMICILIO DEI SOCI

Per tutti i rapporti societari i soci eleggono a proprio domicilio quello risultante dal libro soci.

ART. 8 – AMMISSIONE SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

Per le persone fisiche:

a) – cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale.

Per le persone giuridiche ed Enti:

1) – denominazione o ragione sociale, sede, attività e codice fiscale;

2) – dichiarazione attestante, quanto previsto dall'articolo 11 della Legge n° 381/91 per la partecipazione alla Cooperativa;

3) – delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente, organismo o persona giuridica;

4) – caratteristiche ed entità degli associati.

b) – ammontare della quota che si propone di sottoscrivere; impegno al versamento della tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo;

a) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) dichiarazione di non svolgere attività concorrenziale o in contrasto con quella

della cooperativa;

c) dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 37 del presente Statuto.

La domanda di ammissione da parte dei soci cooperatori dovrà inoltre contenere l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

I soci cooperatori "persone svantaggiate" dovranno allegare alla domanda di ammissione a socio la documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione da cui risulti la condizione di persona svantaggiata.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti per l'ammissione delle varie categorie di soci.

Il Consiglio di Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause d'incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata al socio a mezzo raccomandata a.r e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

Ogni socio per il solo fatto della sua ammissione si obbliga alla stretta osservanza del presente statuto, al versamento del capitale sociale, dell'eventuale sovrapprezzo, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci cooperatori ordinari, inoltre, devono mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili nella cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi

hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa

TITOLO III : RECESSO – DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE- **TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO**

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio della Cooperativa viene a cessare per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, o scioglimento volontario o coatto della cooperativa, trasferimento delle azioni nominative da parte dei soci finanziatori.

ART. 11 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) che non intenda proseguire nell'attività lavorativa in cooperativa, in tal caso la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con un preavviso secondo quanto previsto dal regolamento interno o dalle disposizioni di legge.

I soci sovventori hanno diritto di recedere, oltre che nei casi e con le modalità previste dall'art. 2437 e seguenti, c.c., anche qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma dell'art. 6 del presente statuto.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata, con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di conciliazione ed arbitrato di cui al successivo articolo 37.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla data dell'atto di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 12 - DECADENZA

La decadenza è pronunciata dal consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che siano stati dichiarati falliti, assoggettati ad altre procedure concorsuali, alla liquidazione volontaria, ovvero interdetti o inabilitati.

ART 13 –ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei soci che:

- abbiano perduto taluno dei requisiti previsti all'art.6 del presente Statuto;
- non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali, con inadempimenti di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte e dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- siano stati condannati per reati dolosi contro la persona e il patrimonio, con sentenza definitiva, a pena detentiva superiore ad anni uno;
- svolgano o tentino di svolgere attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- nell'esecuzione del proprio lavoro i soci cooperatori commettano atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
- abbiano una condotta morale e civile tale da renderli indegni di appartenere alla Cooperativa quando può riflettersi sulla stessa;
- abbiano arrecato gravi danni morali e patrimoniali alla Cooperativa o fomentato dissidi e disordini gravi in seno ad essa;
- che nell'esecuzione del rapporto subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro.
- vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- negli altri casi previsti dalla legge.

Il provvedimento di esclusione del socio potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione soltanto dopo aver invitato il medesimo a regolare la propria posizione, nel caso di inadempimento agli obblighi assunti, o a presentare proprie giustificazioni o chiarimenti, per gli addebiti a lui contestati.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al medesimo, con apposita lettera raccomandata a.r. ovvero con raccomandata a mano.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente art. 8.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure di conciliazione ed arbitrato di cui all'articolo 37.

ART. 14 - MORTE

In caso di morte del socio, persona fisica o ditta individuale, qualora gli eredi intendano, siano in grado ed abbiano i requisiti per partecipare alla Cooperativa, dovranno presentare apposita domanda, così come previsto dall'art. 8 .

RT. 15 - EFFETTI DEL RECESSO, DELLA DECADENZA DELL'ESCLUSIONE E DELLA MORTE

Il recesso, la decadenza e l'esclusione hanno decorrenza dalla data in cui i soci interessati hanno cessato a tutti gli effetti di far parte della Cooperativa e, quindi dalla loro cancellazione dal libro soci.

Ad essi compete, come previsto dall'art. 2535 del c.c., unicamente la liquidazione della quota sociale sulla base del bilancio di esercizio dell'anno in cui il rapporto sociale viene sciolto, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

In caso di morte del socio gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Il pagamento della somma predetta, al netto dei crediti tutti vantati a qualsiasi titolo dalla Cooperativa, sarà effettuato entro i 6 mesi successivi all'approvazione del bilancio suddetto, dietro domanda da parte dei diretti interessati od eredi e aventi causa del socio decaduto.

Il rimborso delle quote deve essere richiesto, a pena di decadenza entro dodici mesi dall'approvazione del bilancio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, sono tenuti ad adempiere agli obblighi assunti dalla Cooperativa fino alla data di cessazione a tutti gli effetti del vincolo societario.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

ART. 16 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità di lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 legge n. 142/2001, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle

prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

In momenti di speciale difficoltà i soci cooperatori possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze negli interessi della Cooperativa previa delibera dell'Assemblea ordinaria, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo di tutto o in parte dei soci cooperatori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV: PATRIMONIO SOCIALE – CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 17 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) – dal Capitale Sociale;
- b) – dalla Riserva Legale;
- c) – da eventuali riserve straordinarie;
- d) – da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge;
- e) – da qualunque altra liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde unicamente la Cooperativa con il suo patrimonio, ed i soci limitatamente all'importo delle quote.

Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa così come è previsto dall'art. 12 della Legge 16.12.1977 n. 904.

ART. 18 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 25,00 (venticinque) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge, detenute dai soci cooperatori;
- Da quote/azioni nominative del valore nominale non inferiore ad euro 50 (cinquanta) né superiore ai limiti consentiti dalle leggi, detenute dai soci sovventori destinate ai fondi speciali di cui all'art. 4 della legge 59/1992.
- Da azioni detenute dai soci finanziatori di cui all'art. 2526 del c.c..
- Dalle azioni di partecipazione cooperativa al portatore del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuna, con le limitazioni previste dalla legge.

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori sono sempre nominative e non possono essere cedute a terzi né sottoposte a pegno o ad altri vincoli senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, considerandosi vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il versamento delle quote sottoscritte dai soci cooperatori dovrà essere effettuato secondo le modalità e nei termini, anche frazionati, previsti nelle delibere da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono i fondi per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, legge 31 gennaio 1992 n. 59..

Le azioni /quote sottoscritte da soci sovventori potranno essere versate in più soluzioni e più precisamente:

- almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;
- il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di socio sovventore, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori. In caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il periodo minimo di tre anni decorrenti dalla data di emissione delle azioni.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato.

Le quote/azioni detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità, nonché gli obblighi di cui al precedente art. 8, comma 3, lett. c).

Ai sensi e per il disposto della legge 31 gennaio 1992 n. 59, la Società Cooperativa può emettere, previa approvazione dei programmi pluriennali di sviluppo, azioni di partecipazione cooperativa nominative o al portatore prive di diritto di voto.

L'ammontare dell'emissione non può superare il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà a tutti i soci sia ordinari che sovventori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti massimi di detenzione di capitale stabiliti dalla legge per i soci persone fisiche. I conferimenti dei soci finanziatori, di cui all'art. 2526 del c.c., sono imputati ad una sezione specifica del capitale sociale. e devono essere disciplinati con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

ART. 19 – BILANCIO

L'esercizio sociale inizia dal 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede a

redigere il bilancio secondo le disposizioni di legge in materia.

Nel bilancio debbono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se esiste, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del c.c..

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, nel caso in cui la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa medesima, in caso di dilazione del termine, il consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 del c.c..

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio, con la relazione del Consiglio di Amministrazione e quella del Collegio Sindacale, se esiste, dovrà essere depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Gli amministratori devono inoltre redigere il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ritorno, ai sensi dell'art. 2545 sexies del c.c., mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".

In tal caso l'assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ritorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno.

L'attribuzione del ritorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla qualità e quantità del lavoro prestato dai soci (scambi mutualistici); i criteri saranno stabiliti nell'apposito regolamento interno.

La stessa assemblea che approva il Bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) – non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) – a fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992 nella misura prevista dalla legge;
- c) – ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- d) – alla distribuzione ai soci di un dividendo a remunerazione delle quote sociali effettivamente versate, in entità non superiore all'interesse massimo

dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 quinquies secondo comma;

e) - ai soci sovventori sempre entro i limiti sopra citati verrà riconosciuta una remunerazione maggiorata del 2% rispetto a quella del socio cooperatore; la predetta remunerazione deve essere corrisposta anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori;

f) - alla eventuale distribuzione di un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi, nella misura stabilita dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a 2 punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d), qualora si tratti di soci cooperatori;

g) - ad eventuale fondo di riserva straordinaria;

h) - ai fini mutualistici ed assistenziali in conformità alle decisioni adottate in merito all'assemblea.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge o per specifica norma prevista dal presente statuto, l'assemblea potrà deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili, salvo quanto indicato nella lettera b)

TITOLO V: ORGANI DELLA COOPERATIVA

ART. 20 – ORGANI DELLA COOPERATIVA

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;

Ogni socio, indipendentemente dall'ammontare degli apporti conferiti, ha la possibilità di essere designato a componente degli organi societari.

ART. 21 – CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è effettuata a cura del Consiglio di Amministrazione tramite lettera raccomandata, o comunicazione via fax, o posta elettronica, o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima della adunanza. In alternativa, l'avviso può essere pubblicato nel quotidiano "La Repubblica".

L'avviso di convocazione, deve contenere l'indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, del luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede sociale, ma non fuori del territorio nazionale italiano e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata:

a) almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo potrà essere prorogato fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa lo richiedano. Gli

amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione.

b) Eventualmente entro il mese di Dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione.

c) ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione;

d) dal Collegio Sindacale, se nominato, nei casi previsti dall'art. 2406 del c.c.;

e) quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In mancanza delle formalità di cui sopra, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e siano intervenuti tutti gli amministratori ed i membri del Collegio Sindacale.

ART. 22 – COSTITUZIONE E POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed alla stessa intervengono i componenti del consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale, se esiste, ed il Direttore della Cooperativa, se nominato.

L'Assemblea quando è validamente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da Presidente della Cooperativa ed in sua assenza dal Vice presidente.

In assenza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare il proprio presidente scegliendolo tra i soci presenti.

Il presidente dell'Assemblea, chiama ad assisterlo, quando occorra, due scrutatori e nomina un segretario scegliendolo tra gli intervenuti all'Assemblea stessa, anche tra non soci.

Le funzioni da segretario dell'Assemblea straordinaria sono svolte da un notaio.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e, in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci intervenuti, mentre l'assemblea straordinaria delibera con la presenza diretta o per delega di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della cooperativa aventi diritto di voto.

ART. 23 – VOTAZIONI

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

Ad ogni socio sovventore persona fisica, o persona giuridica spettano fino a 5 voti, in relazione ai conferimenti. Voti che saranno stabiliti da apposito regolamento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, non debbono in nessun caso superare 1/3 dei voti spettanti all'assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal

rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Non può esercitare il diritto di voto il socio in mora con il versamento della quota sociale.

E' ammessa la delega tra soci aventi diritto di voto, in caso di legittimo impedimento, a condizione che il delegato non faccia parte di altri organismi societari.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio con relativa apposita delega.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti societari.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione Nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali o Regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto.

Per la votazione di regola si procede per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, comunque mai contraria a norme inderogabili di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in materia di scioglimento o proroga della Cooperativa, della sua messa in liquidazione, nomina dei liquidatori, loro poteri e remunerazioni, sono approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati, e trascritto nell'apposito libro.

ART. 24 – ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea ordinaria, oltre al compito e potere di determinare l'indirizzo generale dell'attività della Cooperativa per il conseguimento delle finalità da essa perseguite, spetta e compete:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero, nonché alla loro revoca, fatta salva l'eventuale riserva di nomina a favore di sottoscrittori di strumenti finanziari.
- la nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta opportuna e la remunerazione del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- Il conferimento e la revoca, sentito il collegio sindacale, se nominato, dell'incarico di controllo contabile e la determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 2409 quater c.c.;
- l'approvazione dei regolamenti interni della Cooperativa;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del

soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile se nominati;

- determinare la misura dei compensi o gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori;
 - delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 3 aprile 2001 n. 142;
 - delibera all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
 - deliberare la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale art. 4 della legge n. 59/92;
 - deliberare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, necessarie per l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 legge 59/92;
 - deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge e dallo statuto alla sua competenza, o sottoposta al suo esame dagli amministratori.

ART. 25 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare:

- sulle modifiche da apportare al presente statuto;
- sullo scioglimento della Cooperativa o sulla proroga della sua durata;
- sulla messa in liquidazione della Cooperativa e sulla nomina, poteri e remunerazioni dei liquidatori;
- sull'emissione di strumenti finanziari;
- Su ogni altra materia attribuitagli dalla legge, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, c.c., alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
- A) la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 – bis C.C.; - -
- B) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- C) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- D) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- E) il trasferimento della sede sociale come previsto dall'art. 2 del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 5 del presente statuto.

ART. 26 – ASSEMBLEE SEPARATE

L'assemblea generale sarà preceduta dalle assemblee separate dei soci cooperatori ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 2540 c.c., ovvero qualora il consiglio di Amministrazione deliberi comunque di adottare tale procedura di convocazione.

Le Assemblee separate saranno convocate nella località sedi, anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci aventi diritto di voto.

Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti finalità:

- a) – le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;

- b) – le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;
- c) – anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere almeno 24 ore successiva a quella della prima;
- d) – nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nelle quali siano occupati non meno di cinquanta soci aventi diritto di voto ed, eventualmente, le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiori a cinquanta aventi diritto di voto;
- e) – nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale per le elezioni dei propri delegati a questa assemblea.
- In ciascuna assemblea separata interverrà almeno un amministratore all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.
- Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da assemblee separate.
- I delegati saranno nominati in modo da assicurare la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse in ogni assemblea separata.
- Ogni assemblea separata eleggerà, sciogliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati all'assemblea generale.
- I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza e di astensione per ogni delibera presa.
- Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.
- Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'assemblea generale in prima e in seconda convocazione.
- Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportate nelle singole assemblee separate o risultanti dai processi verbali delle assemblee separate i cui delegati siano presenti nell'assemblea generale.
- All'assemblea generale potranno assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

ART. 27 – ASSEMBLEA SPECIALE

L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera:

1. Sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2. Sulla approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
3. Sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni

interessi e sul relativo rendiconto;

4. Sugli altri oggetti di interesse comune.

L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'art. 5 dello statuto.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare il libro dei soci e il libro dei verbali delle assemblee e di ottenerne estratti. Ha altresì diritto di assistere alle assemblee della società e di impugnarne le deliberazioni.

ART. 28 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della Cooperativa ed è costituito da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea tra i soci cooperatori, che siano iscritti nel libro sociale da almeno tre mesi e che siano in regola con i pagamenti dei ratei della quota sottoscritta.

I soci sovventori o mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori, nonché i soci finanziatori ed i non soci possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

L'Assemblea ne determinerà il numero prima di procedere alla loro nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale disposizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed un vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta che il presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno la maggioranza dei consiglieri con indicazione delle materie da discutere.

I suoi componenti sono convocati, a cura del Presidente, a mezzo lettera fax o posta elettronica, da spedirsi cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza il consiglio può essere convocato a mezzo telegramma, fax o posta elettronica od apposito messo, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

In mancanza delle formalità di cui sopra, le riunioni sono valide con la presenza

di tutti i componenti e dei membri del Collegio Sindacale se nominato.

Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione intervengono i componenti del Collegio Sindacale se nominato.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Cooperativa o da chi ne fa le veci e le funzioni da segretario sono svolte da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione o da altra persona nominata da chi presiede.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti ed il sistema di votazione sarà quello dell'alzata di mano, salva diversa decisione del Consiglio.

La parità dei voti comporta reiezione della proposta.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritte nell'apposito libro.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia non può essere oggetto di delega oltre alle materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati dovranno riferire al consiglio di amministrazione, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa.

Può essere attribuito un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, e da sottoporre poi a ratifica dell'Assemblea ordinaria, a favore degli amministratori chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo per conto della Cooperativa.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione, fermi restando gli oneri di responsabilità di legge a loro carico. Qualora, nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.

Ciascuno amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi abbia in una determinata operazione della cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. In tali casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la cooperativa dell'operazione.

ART. 29 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva di tutti poteri di gestione ordinaria e straordinaria, della cooperativa salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente, in via indicativa, ad esso spetta e compete provvedere e deliberare su:

- la nomina del presidente e del vice presidente;
- l'ammissione di nuovi soci;
- il recesso, la decadenza ed esclusione dei soci;

- la proposta all'assemblea che approva il bilancio di esercizio, del valore dell'eventuale sopraprezzo da richiedere ai nuovi soci a norma dell'art. 2528 comma 2 del codice civile.
 - la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 – bis C.C.;
 - il trasferimento della sede sociale come previsto dall'art. 2 del presente statuto;
 - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
 - gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
 - l'ammontare della tassa di ammissione dei nuovi soci, ai sensi dell'art. 2525 C.C.;
 - la nomina eventuale di uno o più direttori determinandone i poteri, le attribuzioni e le remunerazioni;
 - l'assunzione, il licenziamento, l'inquadramento e le retribuzioni dei dipendenti della Cooperativa;
 - su tutte le materie che per il presente statuto non sono rimesse alla competenza dell'Assemblea.
 - i controlli e le ispezioni da eseguire sull'attività dei soci;
 - in merito al provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa su proposta del Presidente ed in conformità a quanto previsto dal CCNL.
- Il Consiglio di Amministrazione inoltre:
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - redige i bilanci consuntivo e preventivo;
 - relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
 - predispone i progetti dei regolamenti interni della Cooperativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - verifica il corretto e regolare funzionamento dell'ufficio del socio, se istituito;
 - stipula tutti gli atti o contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - concorre, nell'ambito dell'attività sociale, ad aste e licitazioni private o pubbliche ed a stipulare gli eventuali contratti di appalto;
 - assume obbligazioni, anche cambiarie, contrae mutui e finanziamenti in genere, anche con garanzie ipotecarie, contrae aperture di credito;
 - dà l'adesione della società ad organismi consortili;
 - provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C. alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;
 - designa gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
 - gestisce il collocamento di strumenti finanziari affidati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
 - nomina e controlla i responsabili dei settori di lavoro;
 - compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge e dell'atto costitutivo, siano riservati all'assemblea.

ART. 30 – IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Cooperativa, anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendo la ragione sociale;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in ogni grado di giudizio;
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate alla Cooperativa ed effettua i versamenti relativi agli atti di gestione;
- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi contratti di c/c o di affidamento deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
- vigila sugli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.
- presiede le riunioni delle Assemblee generali, di quelle separate e del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri della Cooperativa;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi societari ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- esercita il potere disciplinare in conformità a quanto previsto dal regolamento interno ad eccezione di provvedere al licenziamento, nel quale caso sottopone la propria proposta alla votazione del Consiglio di Amministrazione;

In caso di eccezionale urgenza, gli eventuali provvedimenti provvisori indispensabili adottati dal Presidente, nell'esclusivo interesse della società saranno sottoposti a successiva immediata ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare alcune delle sue funzioni al vice presidente, al Direttore, se nominato, o con speciale procura agli impiegati della Cooperativa.

In caso di sua assenza o di suo impedimento, tutte le funzioni sono svolte dal vice presidente, la cui firma fa fede nei confronti di chiunque.

ARTICOLO 31 – IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, è nominato nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e successive modificazioni, nonché quando la cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi, ovvero qualora l'assemblea dei soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

L'Assemblea nomina il presidente del Collegio Sindacale, scegliendolo tra i suoi membri effettivi.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale:

- controlla il rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto;
- deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle assemblee e del comitato esecutivo, se nominato;
- in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art 2429 del c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico;
- deve documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.;
- ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia;

I sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi il verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma, c.c., se deliberato dall'Assemblea dei soci.

ART. 32 – CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 – quinquies, primo comma, C. C.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

ART. 33 – IL DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori.

TITOLO VI : REGOLAMENTI INTERNI – PRESTITI DA SOCI – REQUISITI MUTUALISTICI – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 34 – REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione predispone i regolamenti interni della Cooperativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 35 – PRESTITI DA SOCI

La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 d. lgs. n. 385/93, dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività, che non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Gli interessi corrisposti sulle predette somme, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.P.R. 601/73, non possono superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni fruttiferi, aumentata di 2,5 punti per effetto della disposizione di cui all'art. 6 bis D.L. 31.10.1980 n. 693 nel testo modificato dalla Legge di conversione 22.12.1980 n. 891.

ART. 36 – REQUISITI MUTUALISTICI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Fermo restando il divieto di distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma ai soci, non è consentita neppure la distribuzione ai medesimi delle riserve, accantonate nel rispetto dell'art. 26 del d.lgs. 1577/1947, del titolo III del dpr 601/1973 e dell'art. 12 della legge 904/1977 e comunque tutte le riserve accantonate vigenti il regime di indivisibilità, durante la vita della Cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

Ultimata la fase di liquidazione, l'eventuale attivo del bilancio finale, approvato a norma degli art. 2493 e segg. del C.C. , dedotte le quote di capitale sociale di spettanza dei soci e quanto previsto all'art. 38 che segue, dovrà essere destinato secondo le disposizioni previste dall'art. 11 comma 5 della Legge 59/92.

ART. 37 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità

delle delibere assembleari, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione ad opera di un conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite nel Regolamento della Camera Arbitrale dell'Umbria. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamandosi esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 6 dell'art.40 del D.Lgs. 5/2003. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli artt. 38-40 del D.Lgs. 5/2003 e, per quanto con esso non contrastante, dal suddetto Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Qualora, entro il termine di 90 giorni dall'inizio della conciliazione, la controversia non sia stata ancora risolta, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dalla Camera Arbitrale dell'Umbria, che individuerà altresì chi degli arbitri designati svolgerà le funzioni di presidente del Collegio.

Il procedimento, rituale e di diritto, sarà regolato dagli articoli da 34 a 37 del D.Lgs 5/2003 e, per quanto non contrastante con esso, dal suddetto Regolamento della Camera Arbitrale dell'Umbria, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

TITOLO VII: SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE – DISPOSIZIONI FINALI E DI RIMANDO

ART. 38 – SCIOGLIMENTO

La Cooperativa si scioglie:

- per decorso del termine stabilito per la sua durata;
- per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- per deliberazione dell'Assemblea straordinaria;
- per impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'Assemblea;
- per la perdita del capitale sociale, non riconosciuto a norma di legge;
- quando il numero dei soci sia inferiore a nove a meno che il numero minimo non sia ricostituito nel termine di un anno, a norma dell'art. 2522 del c.c. .

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio delle imprese.

ART. 39 - LIQUIDAZIONE

I liquidatori sono nominati dall'Assemblea straordinaria che ne stabilisce anche gli obblighi, i poteri e le remunerazioni, fermo restando quanto prescritto per legge in materia.

Il patrimonio netto della Cooperativa risultante dal bilancio finale di liquidazione divenuto definitivo, dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato anche attraverso l'erogazione del ristorno e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di cui all'art. 11 della Legge 31/01/1992 n. 59.

ART. 40 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RIMANDO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile, dei Regolamenti Interni e delle leggi vigenti in materia.